

Cass. sez. VI Pen., 1 febbraio 2022, n. 3673
OMISSIS

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 12 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato Tizio in relazione ai reati di cui all'art. 572 c.p. e art. 61 c.p., n. 11-quinquies (capi a), artt. 582 e 585 c.p. e art. 577 c.p., u.c. (capo b), per avere, in (OMISSIS), maltrattato la coniuge convivente S.V., nonché per avere, il 15 maggio 2016, cagionato alla stessa lesioni personali aggravate.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso Tizio, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi ai sensi del D.L. n. 149 del 2020, art. 23, comma 4, alla presenza del Procuratore generale e del difensore della parte civile, senza che all'imputato fosse stato comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza in ragione della intervenuta richiesta di discussione orale avanzata dalle altre parti.

2.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado senza considerare una prova decisiva ai fini della valutazione della attendibilità della persona offesa, costituita dal rapporto redatto dagli assistenti sociali che avevano seguito le vicende dei figli della coppia.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 530 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omissa di giustificare l'affermazione di sussistenza della colpevolezza, benché il periodo valutato fosse stato molto breve, non fosse stata provata l'abitudine della condotta né il dolo unitario che deve sorreggere quel delitto; ed ancora, tenuto conto che la persona offesa aveva escluso per molti episodi condotte violente del coniuge e che, anzi, la separazione consensuale era avvenuta senza alcuna conflittualità.

2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ingiustificatamente ritenuto la configurabilità del reato di maltrattamenti, nonostante le deposizioni della presunta vittima avessero avuto ad oggetto pochi fatti episodici.

3. Con memoria trasmessa via pec il 15 dicembre 2021, il difensore dell'imputato è tornato ad eccepire la nullità degli atti del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata per le ragioni già indicate nel primo motivo del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Tizio vada accolto, essendo fondato il primo motivo del ricorso (con assorbimento dell'esame dei restanti motivi).

2. Il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, commi 1 e 4, (formalmente abrogato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha fatto, però, salvi la validità e gli effetti degli atti posti in essere in attuazione di quel primo decreto-legge), prevedeva che, durante il periodo di vigenza di tale decreto, "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. (...) La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza".

La disposizione in esame - applicabile anche ai giudizi di appello fissati prima dell'entrata in vigore del D.L., ma con udienza indicata in una data ricadente nel periodo di relativa efficacia di quel provvedimento legislativo dettava, dunque, come regola generale che i procedimenti si sarebbe svolti nelle indicate forme cartolari, mentre la trattazione in presenza con discussione orale avrebbe costituito una ipotesi del tutto eccezionale.

Ora, è di tutta evidenza come tale disposizione presentava una palese lacuna normativa, in quanto non stabiliva alcuna particolare formalità per notificare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale: non prevedendo una qualche invalidità nel caso in cui, formulata da una delle parti la richiesta di discussione orale, non fosse stata data comunicazione alle altre parti del fatto che il giudizio si sarebbe svolto, nella

data già stabilita, non più nelle forme della trattazione cartolare ma in quelle della discussione in presenza.

In una siffatta situazione non era ragionevolmente sostenibile che ciascuna parte avesse un onere di informarsi dell'avvenuta presentazione di una richiesta di quel tipo ad opera di una o di più delle altre parti: ciò tanto più in un periodo di emergenza sanitaria nel quale erano stati limitati ovvero sconsigliati gli spostamenti fisici, e nel quale le comunicazioni a distanza erano, in ogni caso, divenute obiettivamente più difficoltose.

Al contrario, è fondato ritenere che, essendo stato legislativamente stabilito che i giudizi di appello si sarebbero svolti normalmente nella forma cartolare, ma che il rito sarebbe potuto mutare per effetto della mera presentazione, presso la cancelleria della corte di appello, anche di una singola richiesta di trattazione orale, ciascuna delle altre parti ben avrebbe potuto maturare una legittima aspettativa che, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell'ufficio, le modalità di trattazione dell'impugnazione sarebbero state quelle indicate, in generale, dalla norma di legge. Da più parti era stato, anzi, auspicato che ciascuna corte di appello avrebbe dovuto adottare un provvedimento organizzativo interno per "colmare quella lacuna", sì da garantire a tutte le parti l'esercizio dei propri diritti in caso di trasformazione del rito.

Nel caso di specie è accaduto che per la trattazione dell'appello proposto dall'imputato la presidenza della Corte di appello di Ancona aveva fissato, con decreto emesso nel settembre del 2020, l'udienza del 3 dicembre 2020; che l'entrata in vigore del più volte menzionato D.L. n. 149 del 2020 imponeva che lo svolgimento di quella udienza sarebbe dovuta avvenire nelle forme del contraddittorio cartolare; e che il difensore dell'appellante maturò legittimamente l'aspettativa che il rito cartolare non sarebbe mutato, tenuto conto che aveva ricevuto la comunicazione dalla cancelleria della Corte di appello di copia delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, senza avere alcuna altra notizia.

L'assenza di comunicazioni all'imputato e al suo difensore che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza, e lo svolgimento della udienza alla presenza del solo Procuratore generale e del patrocinatore della parte civile, comportarono, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), una nullità a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata. Ciò senza che abbia avuto alcun rilievo il fatto che nel corso di quella udienza la Corte designò un difensore per l'assistenza dell'imputato ai

sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di fiducia assente, in quanto è pacifico che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina una invalidità che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio del difensore principale che non sia stato avvisato (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022